



**Città di Modica**

www.comune.modica.rg.it

ORDINANZA SINDACALE N. 56139 DEL 14 NOV. 2023

**OGGETTO: DIVIETO DI ABBANDONO NASTRI COLORATI E LANCIO DI PALLONCINI IN GOMMA O SIMILARI RIEMPITI CON GAS PIU' LEGGERI DELL'ARIA**

### IL SINDACO

Premesso che il Comune di Modica è da tempo impegnato nelle campagne di sensibilizzazione in favore della tutela e della salvaguardia dell'ambiente;

Che tra i fattori scatenanti di questo enorme e complesso problema ci sono un consumo eccessivo di plastica non compostabile, le attività costiere e antropiche, la gestione dei rifiuti e le attività in mare;

Che nonostante siano il simbolo per eccellenza di feste e celebrazioni, studi effettuati a livello internazionale hanno dimostrato le conseguenze dannose dei frammenti di palloncini e nastri colorati o anche quelle che comunemente vengono denominate "lanterne cinesi volanti", non solo per l'impatto negativo sull'ambiente ma anche perché spesso finiscono per essere ingeriti da animali marini e terrestri e da organismi presenti in natura;

Preso atto che per questi motivi si sono susseguiti numerosi provvedimenti per far fronte alla problematica ambientale;

Richiamata la delibera di Giunta n. 142 del 06/11/2023 con la quale è stato approvato lo schema del protocollo d'Intesa tra il Comune di Modica e l'Associazione "Plastic Free ODV Onlus", finalizzato allo svolgimento di attività per la lotta contro l'abbandono della plastica e l'abbattimento dell'impatto ambientale da essa causato;

Richiamata la parte IV del D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", che pone a carico degli Enti Locali l'esercizio dei poteri e delle funzioni di competenza di gestione dei rifiuti;

Visto l'art. 192 del D.lgs 152/2006 il quale dispone il divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuto sul suolo e sottosuolo e che, chiunque violi il divieto di cui sopra "è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido coi proprietari e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa" e che "il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate";

Considerato che ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, comma 2, lett. s, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che in tale ambito materiale rientra la tutela della fauna selvatica che, secondo il disposto dell'art. 1, comma 1, della Legge n. 157/1992, costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale;

Vista la legge 137/2023, entrata in vigore il 10 ottobre 2023, con la quale vengono introdotte alcune novità in materia ambientale, segno della sempre maggiore sensibilità del legislatore verso questo importante settore;

Considerata la volontà di questa Amministrazione a voler incentivare ogni azione volta a tutelare e salvaguardare il patrimonio ambientale promuovendo ogni attività di "conservazione" del territorio e alla tutela dell'immagine e del decoro della città;

Ritenuto per i superiori motivi che si rende necessario avviare urgentemente una efficace azione di prevenzione anche mediante l'adozione della presente ordinanza allo scopo di prevenire e contrastare situazioni di potenziale criticità per l'ambiente;

Viste:

- le linee guida del Ministero dell'Ambiente;
- la legge 689/81 ed in particolare gli artt. 13 e 16 ss.mm.ii;

Visto:

- l'art. 50 del D.L.gs 267/2000;
- il D.lgs. 8 novembre 2021, n. 196 - Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;

## **ORDINA**

per i motivi di cui in premessa, che fanno parte integrante e sostanziale della presente, il divieto di abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto, il divieto sul territorio comunale del rilascio volontario di palloncini anche se biodegradabili, o materiale simile fissato ad alberi pali segnaletici o altri supporti fissi, nastri colorati, lanterne cinesi, coriandoli di plastica o di altri dispositivi aerostatici idonei a disperdersi senza controllo nell'ambiente anche in occasione di eventi pubblici, feste, ricorrenze o manifestazioni, anche sportive;

## **PRECISA**

che i divieti disposti con la presente ordinanza si estendono anche alle spiagge di Marina di Modica e Maganuco, con particolare riferimento allo svolgimento di cerimonie, manifestazioni, intrattenimenti, spettacoli e feste in generale;

## **DISPONE**

che la presente Ordinanza sia trasmessa:

- alla Prefettura di Ragusa;
- al Comando Stazione Carabinieri Modica;
- al Commissariato PS di Modica;
- alla Guardia di Finanza – Tenenza di Modica
- al Comando di Polizia Locale Modica;
- al Dirigente del I Settore
- al Dirigente del III Settore
- all'Assessore comunale con delega all'Ambiente;
- alla Capitaneria di Porto di Pozzallo;

per la vigilanza, il controllo e la verifica della presente ordinanza nonché l'adozione dei provvedimenti consequenziali;

che la presente Ordinanza venga resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo pretorio online e pubblicizzato sul sito internet dell'ente.

## **AVVERTE**

Che ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 (cento/00), secondo quanto previsto dall'Ordinanza prot. n. 31346 del 27/07/2020

## **INFORMA**

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line di questo Comune oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line di questo Comune.

*Dalla Residenza Municipale*

*Il Sindaco*  
*Maria Monisteri Caschetto* 